

Comune di SALBERTRAND
Provincia di TORINO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI IN MERITO ALL'ASSESTAMENTO E CONTROLLO DELLA
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028**

Verbale n. 5 del 20/07/2026

Il sottoscritto revisore dei conti del Comune di Salbertrand è stato chiamato ad esprimere il proprio parere in merito all'ASSESTAMENTO E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. BILANCIO DI PREVISIONE 2026 – 2028, ai sensi degli artt. 175 e 193 del TUEL.

Il revisore procede all'esame della proposta di Delibera del Consiglio Comunale del 21.07.2026 avente ad oggetto: "Assestamento generale del bilancio 2026/2028 e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000".

RICHIAMATI

- gli artt. 175, comma 8, 187, 193 e 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato concernente la programmazione (Allegato 4/1, punto 4.2, lett. g);
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12.12.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07.04.2026 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2025;

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i prospetti con cui si è proceduto alla verifica di tutti gli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio finanziario, in cui viene dato atto del loro mantenimento (allegato A e D).

Il Revisore dà atto di aver esaminato la proposta di deliberazione, la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, i prospetti di variazione del bilancio, i prospetti relativi agli equilibri di bilancio, nonché le attestazioni rese dai Responsabili dei Servizi ai fini della verifica prevista dagli artt. 175 e 193 del TUEL.

Il revisore procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Il revisore riporta a seguire quanto appreso dalle verifiche e analisi della documentazione esaminata ai fini della predisposizione del presente parere.

Il Revisore prende atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa e che i Responsabili dei Servizi hanno attestato l'assenza di situazioni suscettibili di compromettere gli equilibri di bilancio.

I vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza e il Revisore ne prende atto:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL
- che si dovrà continuare a prestare particolare attenzione alla gestione della spesa corrente onde evitare l'espandersi della stessa;
- che in ordine alla congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, lo stesso è stato confermato senza necessità di ulteriori adeguamenti;
- che, sulla base delle verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario, non ricorrono i presupposti per la rideterminazione del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali;
- che si rinvia all'adozione delle ulteriori e necessarie variazioni di bilancio entro il termine perentorio del 30/11/2026.

Il Revisore prende atto che l'applicazione della quota libera del risultato di amministrazione è effettuata nel rispetto dell'art. 187 del TUEL. In particolare, la quota destinata al finanziamento della spesa corrente riguarda oneri aventi carattere non permanente e, pertanto, risulta coerente con quanto previsto dall'art. 187, comma 2, lettera d), del TUEL, che consente l'utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente.

Il Revisore prende atto inoltre che la maggiore spesa corrente deriva prevalentemente dalla necessità di provvedere alla restituzione di somme incassate in eccedenza rispetto al dovuto, come illustrato nella proposta deliberativa, trattandosi pertanto di onere straordinario e non ripetitivo. Alla luce della documentazione esaminata, il Revisore ritiene pertanto correttamente motivato il ricorso all'applicazione dell'avanzo libero per il finanziamento della predetta spesa corrente straordinaria.

VERIFICATO che con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione viene conseguentemente assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri generali di bilancio, il revisore rileva che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario e per quanto riguarda la gestione dei residui, evidenzia un generale equilibrio.

Alla data di redazione del presente parere, non sono emersi fatti o circostanze sopravvenuti idonei a compromettere gli equilibri di bilancio dell'esercizio in corso.

L'Organo di revisione rileva che, a seguito della variazione proposta, il Bilancio di previsione 2026 espone uno stanziamento complessivo assestato pari ad € 3.416.776,97 e mantiene il pareggio finanziario nonché tutti gli equilibri previsti dal TUEL. Dall'esame della documentazione allegata non emergono elementi idonei a compromettere gli equilibri della gestione finanziaria dell'Ente alla data del presente parere.

L'Organo di revisione raccomanda all'Amministrazione e al Responsabile del Servizio Finanziario di proseguire il costante monitoraggio degli equilibri di bilancio, dell'andamento delle entrate e dell'evoluzione della spesa corrente fino alla chiusura dell'esercizio, adottando tempestivamente gli eventuali provvedimenti correttivi che si rendessero necessari.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il revisore,

VISTO

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); - l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- la Relazione del Responsabile del servizio finanziario;
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;

VERIFICATO

- il permanere degli equilibri di parte corrente, di parte capitale, di competenza e di cassa, nonché il rispetto del pareggio finanziario di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il mantenimento degli equilibri della gestione di competenza e della gestione dei residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e l'assenza dei presupposti per la

rideterminazione del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali;

- che le variazioni proposte risultano coerenti con il mantenimento degli equilibri generali del bilancio e con i principi contabili applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- che, sulla base della documentazione esaminata, non emergono elementi idonei a compromettere gli equilibri finanziari dell'Ente.

Tutto ciò premesso, richiamato, esaminato e verificato, l'Organo di revisione economico-finanziaria

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 21.07.2026 avente ad oggetto: “Assestamento generale del bilancio 2026/2028 e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000”. , ritenendo che la stessa sia coerente con le disposizioni del TUEL, con i principi contabili applicati e idonea a garantire il permanere degli equilibri generali di bilancio dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, 20 luglio 2026.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Il revisore unico

Dr.ssa Francesca Diana

